

# **COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA**

Prov. di Pavia

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2019)

# SOMMARIO

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Disciplina e ambito di applicazione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 Pubblicità del regolamento
- Art. 3 Ordinanze Sindacali e ordini verbali
- Art. 4 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 5 Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

## **TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 6 Divieto di occupazione del suolo
- Art. 7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 8 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 Occupazione con dehors
- Art. 10 Installazione di tende solari
- Art. 11 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art. 12 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 13 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 14 Chiusura strade pubbliche

## **TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO**

- Art. 15 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 16 Disposizioni generali
- Art. 17 Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali
- Art. 18 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 19 Collocamento di targhe, orologi o lapidi commemorative
- Art. 20 Festoni e luminarie
- Art. 21 Manutenzione degli edifici privati
- Art. 22 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 23 Battitura di panni e tappeti
- Art. 24 Lavatura ed esposizione di biancheria
- Art. 25 Depositi in proprietà privata
- Art. 26 baracche ed orti
- Art. 27 Fumi ed esalazioni
- Art. 28 Terreni confinanti col suolo pubblico

## **TITOLO IV - DIVIETI**

- Art. 29 Affissioni e manifesti
- Art. 30 Comportamenti vietati perché contrari alla decenza al decoro urbano e alla moralità
- Art. 31 Deturpamento degli edifici pubblici e privati
- Art. 32 Questue
- Art. 33 Divieti di giochi sul suolo pubblico
- Art. 34 Vasche e fontane

## **TITOLO V - PARCHI E GIARDINI**

- Art. 35 Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni
- Art. 36 Giardini e parchi pubblici - Ulteriori divieti

## **TITOLO VI - NETTEZZA PUBBLICA**

- Art. 37 Disposizioni generali
- Art. 38 Rifiuti domestici ed ingombranti
- Art. 39 Cura delle siepi e delle piante
- Art. 40 Pulizia degli anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- Art. 41 Sgombero della neve
- Art. 42 Volantinaggio, distribuzione degli opuscoli e simili
- Art. 43 Materiale maleodorante
- Art. 44 Divieti di lavatura e riparazione veicolo
- Art. 45 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 46 Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 47 Pulizie di colatori laterali alle pubbliche vie.

## **TITOLO VII - QUIETE PUBBLICA**

- Art. 48 Inquinamento acustico
- Art. 49 Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 50 Rumori nelle case
- Art. 51 Pubblici Esercizi, avventori e spettacoli pubblici
- Art. 52 Rumori fastidiosi
- Art. 53 Apparecchi sonori a bordo di veicoli
- Art. 54 Pubblicità fonica
- Art. 55 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 56 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 57 Uso di segnalazioni sonore

## **TITOLO VIII - CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE SICURA DI CANI E ALTRI ANIMALI**

- Art. 58 Diritti degli animali – maltrattamento degli animali
- Art. 59 Circolazione di animali
- Art. 60 Custodia dei cani e degli animali
- Art. 61 Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 62 Imbrattamento causato dalle deiezioni
- Art. 63 Piccioni
- Art. 64 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 65 Norme di rinvio

## **TITOLO IX - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

- Art. 66 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 67 Prevenzione e atti contrari alla sicurezza
- Art. 68 Pericolo di incendi, esalazioni moleste
- Art. 69 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 70 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 71 Trasporto degli oggetti pericolosi
- Art. 72 Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica
- Art. 73 Ordini di riparazione
- Art. 74 Denuncia variazione di famiglia e di abitazioni
- Art. 75 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 76 Contrassegni del Comune

## **TITOLO X - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

Art.77 Esercizio di mestieri girovaghi

## **TITOLO XI - MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

Art.78 Cortei, Processioni e Manifestazioni

## **TITOLO XII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Art. 79 Norma di rinvio

## **TITOLO XIII – SANZIONI E NORME FINALI**

Art. 80 Accertamento delle violazioni e reclami

Art. 81 Sanzioni

Art. 82 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Art. 83 Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni.

Art. 84 Sospensione delle autorizzazioni

## **TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI**

Art. 85 Entrata in vigore ed abrogazioni

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Disciplina e ambito di applicazione dei servizi di Polizia Urbana**

1. Nel territorio del Comune di San Giorgio di Lomellina la Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri a essa attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

### **Art. 2 - Pubblicità del Regolamento**

L'Amministrazione comunale provvederà affinché il presente regolamento venga pubblicizzato sul sito internet del Comune.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato presso il Comando di Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

### **Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali**

Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione specifica di talune norme del presente Regolamento che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessari in materia di polizia urbana. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le misure affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria

### **Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco e i controlli in materia sono svolti dalla Polizia locale, dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

### **Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso**

#### **1. Regime generale.**

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a)- personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;

- b)- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c)- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d)- con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando con giustificato motivo i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- e)- previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

## **2. Modalità per la richiesta.**

Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione da parte degli uffici competenti mediante trasmissione di copia del provvedimento al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

## **3. Sospensione, decadenza e revoca.**

Ogni violazione alle norme del presente regolamento per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XIII del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari; devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo s'intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
- quando senza nulla osta del Comune sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

## **TITOLO II**

### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 6 - Divieto di occupazione del suolo**

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono regolate dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 02.02.2010, n. 6 e dalle relative disposizioni attuative, e sono consentite soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.
3. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel regolamento edilizio comunale.

#### **Art. 7 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le operazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo d'ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Locale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso d'inosservanza, la Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

L'autorizzazione a occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, indirizzata all'ente gestore della strada, a occupare anche spazi pubblici posti davanti a negozi vicini a quello gestito dal richiedente dovrà essere corredata da relativa autorizzazione scritta

rilasciata dal/i gestore/i dei negozi in oggetto, indicante la durata del permesso accordato.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della strada.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

#### **Art.9 - Occupazione con dehors**

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione

delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 8, che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici indicati dall'Ufficio Tecnico e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, d'igiene e di sicurezza pubblica.

L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è rilasciata secondo i criteri stabiliti dal titolo V della normativa di piano del PGT vigente.

#### **Art. 10 - Installazione di tende solari**

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. L'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt. 2.20.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico.

Le misure dettate nel presente articolo potranno essere modificate dall'Autorità comunale anche al disotto del limite minimo stabilito soltanto quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

#### **Art. 11 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per forma, materiale e posizionamento per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. E' permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare ostacolo o pericolo per i passanti.

3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5. E vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

6. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di 80 cm. dal suolo.

#### **Art. 12 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Dovranno rispettare le prescrizioni della legge di P.S. gli spettacoli, le proiezioni e gli intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico e, se richiesto dalla normativa vigente, dovranno ottenere preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, qualora lo spettacolo richieda il posizionamento di struttura mobile, questa dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

#### **Art. 13 - Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, può essere accordata soltanto quando non ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

Limitatamente al centro storico si richiede per le installazioni il rispetto di quanto indicato nel regolamento edilizio.

#### **Art. 14 - Chiusura strade pubbliche**

E' vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Autorità.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno 10 giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza dell'Autorità Comunale.

### **TITOLO III ESTETICA E DECORO CITTADINO**

#### **Art. 15 - oggetto e ambito di applicazione**

**1.** Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di favorire l'armonioso vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità

**2.** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

#### **Art. 16 - Disposizioni generali**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

#### **Art. 17 - Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali**

**1-** I gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo che consenta l'aggregazione degli avventori all'esterno dell'esercizio, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che costituiscono disagio o pericolo all'esterno dei locali.

**2-** E' fatto obbligo ai gestori dei suddetti esercizi, al termine dell'orario di apertura, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento, riconducibile agli avventori degli stessi, presente nelle aree pubbliche concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso.

**3-** Durante gli orari di apertura, i medesimi esercenti, dovranno posizionare all'esterno del proprio esercizio idonei contenitori a disposizione dei fumatori, sensibilizzando quest'ultimi al corretto utilizzo.

Qualora l'esercizio non disponga di adeguato spazio privato è consentita l'occupazione del suolo pubblico per le finalità di cui al precedente capoverso.

4- L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del presente articolo, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 84.

#### **Art. 18 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo e' subordinato all'autorizzazione comunale, in conformità alla normativa del PGT.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità al di fuori degli spazi previsti.

#### **Art. 19 - Collocamento di targhe, orologi o lapidi commemorative**

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio, nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'ufficio competente.

#### **Art. 20 - Festoni e luminarie**

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzativo medesimo.

La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

#### **Art. 21 - Manutenzione degli edifici privati**

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco. E' fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, o a imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, fatte salve le norme sulle insegne.

L'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione o rimozione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e per tutta l'altezza che fuoriesca dalla proprietà privata.

#### **Art. 22 - Ornamento esterno ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori o piante posti su finestre o balconi, ovvero la manutenzione degli oggetti di cui sopra, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti; dovranno, pertanto, essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

#### **Art. 23 - Battitura di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti, stuoie, stracci, materassi, biancheria o altro. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 7.00 e le ore 9.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

Lungo le strade principali i panni devono essere stesi all'interno dei balconi in modo che non sporgano sulla pubblica via.

#### **Art. 24 - Lavatura ed esposizione di biancheria**

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

#### **Art. 25 - Depositi in proprietà privata**

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

#### **Art. 26 - Baracche ed orti**

E' vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di instabilità.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso del letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

#### **Art. 27 - Fumi ed esalazioni**

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, nelle zone residenziali è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente in materia.

E' comunque vietato:

1. Eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
2. Compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempre che non costituisca nocumento per la viabilità, il vicinato, il patrimonio arboreo o la sicurezza pubblica e, comunque l'attività deve essere svolta secondo le modalità previste dalla disciplina regionale.

#### **Art.28- - Terreni confinanti col suolo pubblico**

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico hanno l'obbligo di mantenere pulite da erbacce, sterpaglie ecc. le proprietà in modo da non occultare la segnaletica stradale e la visibilità e di non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.

Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l'autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recingere la proprietà.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

## **TITOLO IV DIVIETI**

#### **Art. 29 – Affissioni e manifesti**

Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:

1. Effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
2. Stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibite all'affissione;

Fatte salve le norme previste dalle norme specifiche in materia di pubblicità e di pubblica affissione, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del Servizio, nei luoghi a ciò destinati.

#### **Art. 30 - Comportamenti vietati perché contrari alla decenza al decoro urbano e alla moralità**

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

1. Gettare rifiuti, imbrattare o danneggiare qualsiasi manufatto d'arredo urbano ivi compresi gli edifici;
2. Avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, sulle soglie degli edifici pubblici e delle chiese, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare o che possa turbare il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;
3. Giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi atto che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.
4. Dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico;
5. Salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei ponti dei corsi d'acqua;

6. Spostare panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;

7. Esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche, ripari di fortuna, bivaccare, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 83; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati. E' consentito, nelle aree attrezzate e stabilite dall'Amministrazione comunale, il posizionamento delle roulotte degli esercenti spettacoli viaggianti.

8. Compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, esercitare la prostituzione nonché fermare veicoli per contrattare prestazioni sessuali.

### **Art. 31 - Deturpamento di edifici pubblici e privati**

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, é proibito disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numerici civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano.

A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione-

Gli stessi divieti sono rivolti ai condomini degli edifici di proprietà della pubblica Amministrazione adibiti ad edilizia popolare.

L'eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il trasgressore non venisse individuato, resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti. Qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall' Autorità comunale, all' eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con rivalsa pecuniaria verso la proprietà.

### **Art. 32 - Questue**

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Qualora l'accattonaggio fosse effettuato con l'impiego di minori o di disabili, o evidenziasse il rischio di sfruttamento da parte della criminalità organizzata, il corpo di Polizia Urbana è tenuto alla tempestiva segnalazione del caso alla Autorità Giudiziaria competente.

### **Art. 33 - Divieto di giochi sul suolo pubblico**

Non è consentito l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

### **Art. 34 - Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri

espedienti. In prossimità delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, recipienti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

## **TITOLO V PARCHI E GIARDINI**

### **Art. 35 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni**

Nei giardini e parchi pubblici e' specialmente fatto divieto di:

**1-** Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli a motore, eccettuati i veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap, i mezzi di soccorso e vigilanza e i mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione. E' fatta eccezione l'introduzione di veicoli a motore esclusivamente per il carico e scarico delle merci per il rifornimento dei chioschi siti all'interno dei parchi, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale. Per tali operazioni dovrà, comunque, essere sempre garantita la tutela dei pedoni;

**2-** Circolare nei centri sportivi comunali con ciclomotori, motocicli e autoveicoli in genere;

**3-** Trattenersi o introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, come ad es. il cimitero, dopo l'orario di chiusura;

**4-** Arrecare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

**5-** Danneggiare o lordare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi. E' vietato altresì cogliere fiori guastare o smuovere gli avvisi scritti;

**6-** Rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;

**7-** Danneggiare o insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei giardini, parchi e centri sportivi comunali;

**8-** Utilizzare, da parte degli adulti, i giochi per bambini;

**9-** Camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;

**10-** Dormire o restare sdraiati sulle panchine impedendone l'utilizzo ad altre persone;

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche, salvo quanto previsto da altre disposizioni comunali e/o sovra comunali.

### **Art. 36 - Giardini e parchi pubblici - Ulteriori divieti**

**1.** Nei giardini e parchi pubblici oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietati, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura se non preventivamente autorizzati dalla Pubblica Amministrazione. Se permessi, devono soggiacere alle specifiche prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

**2.** E' vietato altresì, nelle aree verdi pubbliche, circolare o lasciare in sosta veicoli a motore. I trasgressori ovvero il proprietario del veicolo sono tenuti al ripristino nel caso siano stati provocati danni.

## **TITOLO VI**

### **NETTEZZA PUBBLICA**

#### **Art. 37 - Disposizioni generali**

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale, In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

E' vietato gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigaretta e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

E' vietato depositare o porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare all'Ufficio preposto, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, al fine di comunicare alla società concessionaria del servizio il ripristino della stessa.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

#### **Art. 38 - Rifiuti domestici ed ingombranti**

**1-** A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, o se diversamente prescritto da altri regolamenti in materia.

**2-** Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma precedente, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente.

**3-** Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

**4-** Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

**5-** I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono in nessun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento all'Ufficio competente Comunale. Essi possono essere altresì conferiti nell'apposita piazzola di raccolta differenziata nei giorni e nelle ore stabilite.

**6-** In considerazione della valenza economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

**7-** E' vietato altresì depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, residui di lavorazioni artigianali o industriali, pneumatici, nonché rifiuti pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

**8-** E' vietato altresì depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

**9-** E' tassativamente vietata la pratica incivile di gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti stabiliti e con l'osservanza regolamentata dall'Ufficio Tecnico. E' pertanto vietato anche l'abbandono nelle zone rurali, nei campi e nei corsi d'acqua di macerie e di qualunque tipo di rifiuto solido o liquido.

**10-** E' inoltre vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

#### **Art. 39 - Cura delle siepi e delle piante**

I conduttori di stabili o aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi o piante "vive" in modo da non protendere, restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi e di tagliare i rami e le radici delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ai sensi dell'art. 896 del codice civile.

#### **Art. 40 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi**

Le operazioni di pulizia di anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o irritazioni ai passanti.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

#### **Art. 41 - Sgombero della neve**

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al fronte della pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica. In assenza di marciapiede si deve ripulire l'area antistante il fabbricato per almeno 50 cm di profondità per l'intero fronte della proprietà. Non appena sia cessato di nevicare, si dovrà provvedere allo spargimento di sostanze che prevengano la formazione di ghiaccio, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente dai luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata dalla Polizia Locale e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, con il conseguente getto sul suolo pubblico.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.

#### **Art. 42 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili**

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento, mentre è consentito nel caso in cui abbiano installato apposito raccoglitore.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione a mezzo fax, o via posta elettronica, relativa alla distribuzione di volantini o simili ed eventualmente, quando prescritta, la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente al Comando di Polizia Locale.

#### **Art. 43 - Materiale maleodorante**

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

#### **Art. 44 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli**

E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.

Ai trasgressori oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 45 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

#### **Art. 46 - Scarichi nei fossi e nei canali**

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti o grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

I fossi che scorrono all'interno dell'abitato e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

#### **Art. 47 - Pulizie dei colatori laterali alle pubbliche vie**

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colatori e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

## **TITOLO VII**

### **QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 48 - Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dagli articoli del presente titolo.

#### **Art. 49 - Norme ed orari per le attività rumorose**

**1.** E' vietato compiere qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturna e diurna;

**2.** Fatte salve le disposizioni di legge poste a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone, anche se i rumori determinano disturbo ad un solo nucleo familiare; durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.

**3.** Le attività lavorative rumorose e moleste di qualsiasi natura sono vietate la domenica e gli altri giorni festivi infrasettimanali, fanno eccezione i piccoli lavori di manutenzione o di giardinaggio, eseguiti dai privati nelle proprie abitazioni o nelle pertinenze di esse. l'uso di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse purché rispettino le norme di legge in materia di emissioni acustiche con i limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria. In questo caso il loro impiego è limitato nell'arco temporale compreso **dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.**

Le attività rumorose o moleste di qualunque natura eseguite nei giorni feriali sono limitate al seguente orario: **dalle 7.00 alle ore 20.00 e nel periodo di vigenza dell'ora legale fino alle 21.00.**

E' sempre facoltà dell'Autorità Comunale, previa verifica da parte di ARPA del superamento dei limiti in acustica, vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni le attività rumorose.

**4.** Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui alle leggi in materia, le seguenti norme:

- a) Ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Comune, su richiesta scritta e motivata;
- b) I motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) I compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti.
- d) I martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) Non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
- f) Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti norme. In caso di inosservanza il Comune può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, esso può inoltre limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodo e orari. In caso di inosservanza il Comune può infine ordinare la sospensione dei lavori.
- g) L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi per lavori di manutenzione interna degli edifici dovrà limitarsi ai soli giorni feriali dalle ore **08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.**

Il Comune può concedere deroghe in casi motivati, prescrivendo, se del caso, l'adozione di adeguate misure di protezione e secondo le disposizioni del regolamento acustico comunale.

In prossimità di abitazioni, scuole, ospedali e case di cure tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili sono soggette alle disposizioni previste dal Regolamento acustico comunale.

Gli interventi relativi ad impianti, attrezzature e servizi pubblici o di pubblica utilità non sono soggetti alle limitazioni del presente articolo ma, sono disciplinati dal regolamento acustico comunale.

#### **Art 50 - Rumori nelle case**

Nelle case è vietato **dalle ore 22.00 alle ore 7.00** produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, strumenti musicali, montacarichi o altri manufatti di diversa natura, qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali abitazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica.

#### **Art. 51 - Pubblici esercizi , avventori e spettacoli pubblici.**

**1-** I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti che causino schiamazzi e rumori tali da compromettere la quiete pubblica e privata.

**2-** I soggetti gestori degli esercizi di cui sopra, ai fini di un ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone sono tenuti ad invitare la clientela **dalle ore 24.00 alle ore 8.00** a non stazionare nelle adiacenze del locale, nonché nel caso di occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, mediante collocazione di tavoli e sedie per la sosta degli avventori, anche se autorizzati in via permanente. Pertanto, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali. A salvaguardia della quiete pubblica, i tavoli e le sedie, alla chiusura del locale, dovranno, essere ritirati o accatastati in modo tale che non posano essere prelevati da chiunque.

**3-** L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

**4-** Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionali dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

**5-** Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.

**6-** E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso è vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

7- Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995, n.447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”.

8- Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.

9- Gli organizzatori degli spettacoli all’aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

10- Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

#### **Art. 52 - Rumori fastidiosi**

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppo o comitive, l’uso di apparecchi radio – stereo e simili ad alto volume. L’amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze. E’ vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie. E’ vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi.

#### **Art. 53 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli**

1- Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso a apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non devono essere udibili dall’esterno dei veicoli stessi.

2- Apparecchi e strumenti sonori installati a bordi di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d’uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice della Strada.

3- E’ vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori posti esternamente ai veicoli.

#### **Art. 54 – Pubblicità Fonica**

1- Fermo restando la normativa prevista del codice della Strada in materia di pubblicità fonica a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata può essere effettuata **dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00**

2- La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante.

In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro i limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e della altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

#### **Art. 55 - Venditori e suonatori ambulanti**

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di qualsiasi merce nonché le attività dei suonatori ambulanti in genere, anche all’interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati, se non espressamente autorizzate e fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di commercio e pubblico spettacolo.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente

impartite dalla Polizia Locale, oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

E' assolutamente vietata sull'intera area pubblica del territorio comunale, anche in cambio d'attività quali lavaggio vetri dei veicoli od uso di strumenti musicali, l'attività di chiedere elemosine.

#### **Art. 56 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

E' vietato **dalle ore 22.00 alle ore 7.00**, nelle vicinanze delle abitazioni, nei cortili e nelle pertinenze, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc.; esse devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

#### **Art. 57 - Uso di segnalazioni sonore**

I dispositivi di allarme acustici, ovunque collocati (Abitazioni, negozi, veicoli, ecc) devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno dei soggetti responsabili in grado di disattivare l'allarme.

## **TITOLO VIII CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE SICURA DI CANI E ALTRI ANIMALI**

#### **Art. 58 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali**

- 1.** E' fatto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
- 2.** E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi ed in condizioni tali da non garantire il benessere degli stessi.
- 3.** E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro di luoghi pubblici e private dimore. Tutto questo a giudizio insindacabile degli operatori comunali o di Polizia intervenuti.
- 4.** E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o ad altri tipi di violenza.
- 5.** Alla luce dei disposti regolamenti nazionali e ATS è fatto divieto su tutto il territorio comunale di macellare a domicilio ruminanti (bovini, ovicapri e ruminanti selvatici) ed equini (asini, cavali, ecc). E' consentita la macellazione a domicilio di suini, animali da cortile (avicunicoli) e selvaggina uccisa a caccia.
- 6.** A norma dell'articolo 1 della legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento commerciale e/o industriale di ogni specie di animale.

#### **Art. 59 - Circolazione di animali**

- 1.** Non è permesso far transitare nel centro abitato mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. E' vietato lasciar vagare su aree pubbliche qualsiasi specie di animali, compresi gli animali da cortile.

3. E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, quando espressamente segnalato (ordinanza n. 11 del 13 aprile 2011) ad eccezione dei cani che accompagnino soggetti non vedenti, addestrati come cani guida, nonché dei cani in dotazione alle forze dell'ordine per l'espletamento dei propri compiti.

#### **Art. 60 - Custodia dei cani e degli animali**

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualunque razza e specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché essi non procurino disturbo o spavento o danno a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

2. I cani devono essere sempre denunciati agli uffici veterinari dell'A.T.S. competente per territorio dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria con l'apposizione del tatuaggio o microchip previsto dalla Legge.

3. E' vietato nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazione, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Nel caso, gli agenti di Polizia Locale, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina a cura e spese del detentore/proprietario.

4. E' fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti che possano ledere il benessere dell'animale, come anche lasciati privi di acqua, illuminazione, aria, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

5. E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno privi di idoneo riparo. In particolare la struttura dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della struttura dovrà essere disposta adeguata tettoia.

6. Per i cani e gatti custoditi in recinti, la superficie dovrà rispettare i parametri dettate dal Regolamento Regionale n.2 del 05 maggio 2008 e successive modifiche o altre disposizioni di legge.

7. Tutti gli animali, specialmente negli stabili, in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Nei casi sopra citati la Polizia Locale, di comune accordo con il personale veterinario di A.T.S. o ARPA, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso ad una struttura convenzionata, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

#### **Art. 61 - Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt 1.50, (fatte salve le aree individuate ed all'uopo segnalate dal Comune)

2. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.

3. Il proprietario o detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni e invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati incustoditi. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

5. Il possesso e la conduzione di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività è vietato ai soggetti elencati nell'Ordinanza del Ministero della salute del 06 agosto 2013. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004, nr. 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.

6. Nella aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 del Codice Civile e cioè che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

7. Possono essere tenuti senza guinzaglio: i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore anche per esercitazione, i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano, i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.

8. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 30 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure affidati ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

9 In caso di constatazione di assenza di apposizione di tatuaggio/ microchip, il proprietario o detentore del cane, se individuato, sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla L. 14 agosto 1991 nr. 281e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 62 - Imbrattamento causato dalle deiezioni**

In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

#### **Art. 63 - Piccioni**

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).

### **Art. 64 – Disposizioni riguardanti gli animali**

**1-** E' vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

**2-** E' vietato lasciare vagare nel centro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla.

**3-** E' vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da arrecare pregiudizio al benessere dell'animale stesso o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorogene. A titolo non esaustivo, per animali di affezione, oltre ai cani ed ai gatti si intendono, uccelli di taglia piccola e media, furetti, conigli nani e criceti.

**4-** Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell'esercizio dell'allevamento, animali di qualsiasi specie.

**5-** Nei centri abitati e negli agglomerati urbani ad esclusione del centro storico è ammessa la detenzione di polli, conigli o volatili purché in numero limitatamente ad uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiori a m. 10.

I ricoveri dovranno essere realizzati in modo dignitoso e consono all'ambiente. In ogni caso i ricoveri devono essere mantenuti in condizioni di pulizia tali da evitare problematiche igieniche, danni o esalazioni odorigene, diffusione di topi e mosche.

### **Art. 65 - Norme di rinvio**

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici.

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.

## **TITOLO IX NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **Art. 66 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

**1.** Il Comune mette in essere tutti gli accorgimenti atti a garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

**2.** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività e per la loro libera e tranquilla circolazione o di renderle vittime di molestie o disturbo.

**3.** I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione, all'interno o all'esterno dei locali stessi, di un numero considerevole di persone, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

**4.** E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione delle persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti.

Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

#### **Art. 67 – prevenzione e atti contrari alla sicurezza**

- 1.** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
- 2.** E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane.
- 3.** E' proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
- 4.** Collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- 5.** E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi a ridosso dei Monumenti, qualora il fatto possa arrecare intralcio alla circolazione pedonale e carrabile.
- 6.** E' vietato incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, veicoli a braccia e simili; laddove creino intralcio, si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti.
- 7.** Lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità.
- 8.** Tenere in opera pozzi o cisterne le cui sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti in genere;
- 9.** Sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
- 10.** Usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongano in essere tale comportamento, gli apparati per la regolarizzazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- 11.** Recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;

#### **Art. 68 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

- 1.** In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di Attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.
- 2.** E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- 3.** E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

### **Art. 69 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

**1.** Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, fermo restando il possesso da parte degli stessi dei requisiti di legge.

**2.** Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. e certificato di prevenzione incendi.

Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno.

Le tubazioni fisse in metallo nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore dovranno essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare cattive giunte, con possibilità di sfilamento del tubo stesso e fuga di gas.

Per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

**3.** E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l' autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

### **Art. 70 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere**

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' assolutamente vietato:

- a) L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) Gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) Fornire di alcool, petroli, le lampade e i fornelli, motori e simili mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere
- d) Accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

### **Art. 71 - Trasporto di oggetti pericolosi**

Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri accumulati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità il trasporto di materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria. Il trasporto di veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico. E' vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

### **Art. 72 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica**

**1.** Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

**2.** E' fatto inoltre obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

**3.** I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

**4.** E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

**5.** In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

**6.** La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o di propria iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero.

Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 80.

**7.** E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

**8.** Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

**9.** Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso

ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

**10.** E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei cantieri, i materiali di demolizione od altro.

**11.** Quando sono dipinti o verniciati di fresco i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.

### **Art. 73 - Ordini di riparazione**

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Dirigente od il Responsabile del Servizio del Ufficio Tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure urgenti per la messa in sicurezza.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

### **Art. 74 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione**

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazioni devono essere denunciati, entro 30 giorni, all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del presente comma la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia degli alloggi e le relative leggi in materia di fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo entro 48 ore.

### **Art. 75 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore notturne, convenientemente illuminati.

Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi dell'illuminazione pubblica, dovrà provvedersi che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

### **Art. 76 - Contrassegni del Comune**

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di Uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali, imprese di qualsiasi genere o Associazioni, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale e previo accordo con la stessa.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

#### **Art. 77 - Esercizio di mestieri girovaghi**

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

## **TITOLO XI**

### **MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

#### **Art. 78 - Cortei, Processioni e Manifestazioni**

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne deve dare avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.

Le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono consentite esclusivamente nelle aree e sui percorsi autorizzati dall'Autorità Comunale. Il rilascio dell'eventuale autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e a cose e comporta l'obbligo del totale ripristino dello spazio occupato.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, culturali o ricreative sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

## **TITOLO XII**

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

#### **Art. 79 - Norma di rinvio**

In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applicano rispettivamente la L.287/91 ed il D.Lgs. 114/98 e successive disposizioni con le relative leggi complementari.

Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Edilizio.

## **TITOLO XIII**

### **SANZIONI E NORME FINALI**

#### **Art. 80 – Accertamento delle violazioni e reclami**

1. Accertamento: competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria.
2. Reclami: chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti può farlo secondo le modalità e le forme previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.

#### **Art. 81 – Sanzioni**

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e della Legge 24 luglio 2008, n. 125 (pacchetto sicurezza).
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada, fatte salve le disposizioni previste per l'applicazione della relativa tassa.
3. Le sanzioni saranno determinate nel loro ammontare con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81
4. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
5. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

#### **Art. 82 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio**

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Autorità Comunale potrà ordinare al trasgressore e/o alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, oltre al pagamento della sanzione prevista, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, immediatamente – se di immediata attuabilità – o entro un congruo termine e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.lgs. n.32 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione a cura del Comune e a spese degli interessati.

#### **Art. 83 - Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni.**

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinati a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano alla/e persona/e responsabile/i dell'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n.571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

#### **Art. 84 - Sospensione delle autorizzazioni**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- 1.** Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- 2.** Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione accertata.
- 3.** Per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque dopo un periodo massimo di giorni trenta la concessione o autorizzazione verrà revocata.

## **TITOLO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI**

#### **Art. 85 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti e le ordinanze precedenti, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.